

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che con la **Determinazione n° 3** del 06 aprile 2011, l' Autorità di Vigilanza ha emanato i primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle imprese previste dall'articolo 74 del **D.p.r 207/2010** (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti), che entrerà in vigore dall' 08 giugno 2011.

In particolare ci preme ricordarle che le disposizioni previste dall'**74** del Regolamento, "**Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo di informazione**", sono già entrate in vigore dal 26 dicembre 2010.

L'art. 74 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di euro 25.822 alle imprese che non rispondano alle richieste dell'Autorità e delle SOA nel termine di trenta giorni.

In particolare la **Determinazione** chiarisce, a tal riguardo, che la condotta sanzionabile è costituita dal rifiuto o dall' omissione da parte dell'impresa, di fornire entro il termine indicato (30 giorni), le informazione e\o documenti oggetto di richiesta da parte della Autorità e delle SOA.

E' sanzionabile anche la comunicazione tardiva ed incompleta.

Nel caso in cui trascorrono ulteriori sessanta giorni dal termine predetto e perduri l'inadempimento, l'Autorità può sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine di sospensione, nel caso in cui l'impresa resti inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione.

Una particolare attenzione deve essere richiamata al **comma 6 dell' art. 74** per i

cambiamenti di «status», ossia all'obbligo imposto alle imprese di comunicare all'Osservatorio istituito presso l'Autorità di Vigilanza - **entro trenta giorni** - ogni **variazione dei requisiti di ordine generale** (ai sensi dell'art. 78), nonché **le variazioni della Direzione tecnica** dell'impresa (di cui all'art. 87 comma 6).

Anche per la mancata comunicazione delle suddette variazioni è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di euro 25.822.

In via esemplificativa segnaliamo le principali **variazioni dei requisiti di ordine generale** (previsti dagli art. 38, comma 1 e art. 39, commi 1 e 2 del D.lgs 163/06 e s.m.i.) che dovranno essere comunicate all'osservatorio:

- Stato di fallimento o concordato preventivo;
- Condanne o patteggiamenti per alcune tipologie di reato;
- Misure interdittive antimafia;
- Violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
- Grave infrazioni alla sicurezza sul lavoro o alla normativa fiscale;
- Gravi negligenze nell'esecuzione dei lavori;
- Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Situazioni di controllo;
- False dichiarazioni accertate in gara.

La determinazione, inoltre, precisa che le suddette variazioni dovranno essere comunicate all'Osservatorio attraverso la compilazione e l'invio di un apposito modulo (**allegato I**) che alleghiamo alla presente, insieme alla relativa determina.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità accerti che l'impresa abbia fornito e/o esibito, documenti non risultanti veritieri, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di euro 51.545,00.

Nell'invitarla a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo, Le rinnoviamo la disponibilità dei nostri referenti a fornirle i chiarimenti che riterrà necessari per un miglioramento ed adeguamento della sua realtà d'impresa alle molteplici novità apportate dal Regolamento al sistema di qualificazione.

Nelle prossime settimane seguiranno altre Newsletters con approfondimenti tematici ed aggiornamenti, con la possibilità di visionare il testo integrale del Nuovo Regolamento e dei relativi allegati, sul sito **www.protossoa.it**.

La ringraziamo per l'attenzione e cogliamo l'occasione per rinnovare i ns. più cordiali saluti.

Protos Soa S.p.A

Protos SOA S.p.a.

Roma 00198 • via Lovanio n. 6 • Tel. 06 8440881 • Fax 06 85345846
Ravenna 48100 • via Newton n. 78 • Tel. 0544 63363 • Fax 0544 65398
Bari 70125 • via Tridente n. 22 • Tel. 080 5482770 • Fax 080 5482048
Bergamo 24124 • via Agostino Depretis, n. 11 • Tel. 035 362372 • Fax 035 3691990

www.protossoa.it • info@protossoa.it